

## ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

N. ....

### IL PREFETTO

- VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9;
- VISTO il provvedimento n. .... del ..... con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata..... organizzata dal ..... per il giorno..... con inizio alle ore.....;
- VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ..... ricadenti nel territorio dei comuni di .....
- RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art.9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 15.1.2002 n.9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;
- VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni;

### ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno..... per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti (ovvero a minuti.....<sup>1</sup>) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli

adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.4.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.4.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n.29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL PREFETTO

- Alla Questura di \_\_\_\_\_
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di \_\_\_\_\_
- Alla Sezione Polizia Stradale di \_\_\_\_\_
- Ai Sigg. Sindaci di \_\_\_\_\_
- Al Sig. Presidente della Provincia di \_\_\_\_\_
- Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N.A.S  
di \_\_\_\_\_
- (altri Enti proprietari delle strade) \_\_\_\_\_
- e, per conoscenza,*
- (Agli Organizzatori della gara) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali.